

TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Lavoro

CORRADO RESTA
Avvocato

Via XX Settembre n. 10/8
16121 - GENOVA
Tel. 010.887602

e.mail:

avvocatocorradoresta@gmail.com

Ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c. con istanza di notifica ai controinteressati

ex art. 151 c.p.c. per

Cristiele DACAMPO ANDRADE, nata l' 8.01.1983 a Santa Rosa (Brasile) e residente in Cairo Montenotte (SV) Via Battisti n. 38, C.F. DCM CST 83A48 Z602V ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Genova Via XX Settembre n. 10/8 presso e nello studio dell'Avv. Corrado Resta (C.F. RST CRD 85B01 E243T) che la rappresenta e difende in forza di mandato rilasciato su foglio separato, congiunto materialmente al presente atto da considerarsi apposto in calce ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.. L'Avv. Corrado Resta dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 010.5704877 ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: corrado.resta@ordineavvgenova.it - Ricorrente -

Premesso che

- 1) in data 22.12.2000 (quindi entro l'anno scolastico 2001/2002), la Sig.ra Da Campo Andrade conseguiva il titolo di studio "Historico Escolar Ensino Medio" presso il "Colegio Ideal", istituto legalmente riconosciuto sito in Cascavel – PR – (Brasile) (Cfr. doc. n. 1);
- 2) con provvedimento del 25.09.2009, il Consolato Generale d'Italia in Brasile dichiarava che "l'*Historico Escolar Ensino Medio*" ... è stato effettivamente conseguito nell'anno 2000 dopo un completo e regolare curriculum studiorum... (Cfr. doc. n. 2);
- 3) con provvedimento m_pi.AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0000434 del 22.03.2022 (Cfr. doc. n. 3) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito Territoriale Provinciali di

Savona dichiarava che *"il titolo di studio Historico Escolar Ensino Medio conseguito all'Estero dalla Sig.ra Cristiele Dacampo Andrade **EQUIPOLLENTE** a tutti gli effetti di legge, al DIPLOMA DI MATURITA' di Liceo indirizzo Scienze Umane del sistema di Istruzione Italiano"*;

4) stando così le cose, alla luce della dichiarata equipollenza tra il titolo di studio posseduto e il diploma di maturità indirizzo Scienze Umane (ex Liceo Socio psicopedagogico), l'odierna ricorrente, in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020, ed al DM n. 858 del 21/7/2020, possedendo i requisiti richiesti, ha presentato regolare domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze (I Fascia), per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria (Cfr.doc. n. 4);

5) tuttavia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito Territoriale Provinciali di Savona, del tutto inopinatamente, con provvedimento m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001330 del 1.08.2022 (Cfr. doc. n. 5) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito Territoriale Provinciali di Savona decretava l'esclusione dell'odierna ricorrente dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza e dalle relative Graduatorie di Istituto della provincia di Savona;

6) Tale Provvedimento è però **privo di motivazione** riguardo le ragioni per cui non erano state accolte le precise censure indicate nella diffida circa l'effettivo possesso dei titoli di accesso richiesti e **non è sorretto da un adeguato supplemento di istruttoria**;

7) con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 3.08.2022, il sottoscritto difensore, per conto della Sig.ra Dacampo Andrade proponeva formale reclamo avverso il provvedimento di depennamento dalle GPS e dalle GI emesso dall'Ambito Territoriale Provinciali di Savona (Cfr. doc. n. 6);

8) l'ATP di Savona non dava alcun riscontro al reclamo proposto dall'odierna ricorrente;

9) l'esclusione dalla graduatoria relativa alla classe di concorso EEEE – Scuola Primaria cagiona un evidente e grave danno ingiusto per la ricorrente, anche e soprattutto perché viene irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di chiamata in servizio per tali classi di concorso;

10) ai fini della competenza territoriale dell'adito Tribunale di Savona – Sezione Lavoro, si dichiara che l'ultima sede di servizio della ricorrente è l'Istituto Comprensivo I.C. Savona II “Sandro Pertini” di Savona come risulta dall'ultimo contratto di lavoro della ricorrente che si produce (Cfr. doc. n. 7).

Il provvedimento di esclusione dalle GPS e dalle GI pubblicato l'1.08.2022 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito Territoriale Provinciali di Savona è illegittimo per i seguenti motivi

A) IN VIA PRELIMINARE. SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O..

Nel caso di specie la giurisdizione è certamente del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, come recentemente sancito dal Consiglio di Stato - Sezione VI per l'inserimento nelle GPS *“non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, ma tale inserimento è asetticamente predeterminato dall'O.M. 60/2020 [...] all'esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato”* (Cfr. Consiglio di Stato – Sezione VI n. 5545 del 17.09.2021).

Pertanto, secondo il Collegio, le GPS devono essere parificate alle vecchie Graduatorie ad Esaurimento (GAE), per le quali viene pacificamente negata da anni la natura di procedura concorsuale, con le relative conseguenze in termini di giurisdizione del giudice ordinario.

NEL MERITO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 259/2017, ALLEGATO A, CON RIFERIMENTO AI TITOLI DI ACCESSO PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) PER LA CLASSE DI CONCORSO EEEE – SCUOLA PRIMARIA.

VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 DELLA L. 241/90: ASSENZA DI MOTIVAZIONE;

ECCESSO DI POTERE: CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E GIURIDICI; INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

La ricorrente possedeva e possiede i titoli di accesso per l'inserimento nelle GPS per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria, nelle quali è stata dapprima inserita e quindi illegittimamente esclusa.

Con il Decreto di Esclusione Prot. N. m_pi.AOODRLI . REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001330 del 1.08.2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito Territoriale Provinciali di Savona aveva contestato alla docente per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria - in modo del tutto generico - che mancasse il titolo di accesso, ma così non è nel modo più assoluto.

Dopo l'articolato reclamo inviato, un (appena) più attento esame dei titoli, avrebbe dovuto condurre la stessa Amministrazione a riconsiderare tale valutazione per le classi di concorso di interesse.

Difatti, esaminando i "requisiti di accesso" alle Graduatorie per tali classi di concorso si osserva come l'art. 3, comma 8 lett. a) dell'Ordinanza Ministeriale 112 del 6.05.2022 stabilisce che *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti **in possesso dello specifico titolo di abilitazione**".*

Non vi è dubbio alcuno che il titolo posseduto dalla odierna ricorrente (con il conseguente provvedimento di equipollenza emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito Territoriale Provinciali di Savona) sia un valido titolo di abilitazione.

Infatti, nel provvedimento di equipollenza si legge a chiare lettere che il titolo di "Historico Escolar Ensino Medio" è **EQUIPOLLENTE** "a tutti gli effetti di legge, al **DIPLOMA DI MATURITA' di Liceo indirizzo Scienze Umane** del sistema di Istruzione Italiano".

Il Liceo a indirizzo Scienze Umane, indipendentemente dalla locuzione utilizzata per definirlo, altro non è se quello che in precedenza veniva chiamato Liceo socio psico pedagogico.

Un tempo erano chiamate soltanto magistrali, poi sono diventate liceo socio psico pedagogico (e liceo delle scienze sociali), mentre oggi è stato rinominato liceo delle scienze umane.

Infatti, il liceo socio psico pedagogico non è altro che uno dei due indirizzi che, a seguito della riforma Gelmini del 2010, sono stati istituiti per il Liceo delle Scienze Umane.

Lo psico pedagogico è l'indirizzo più tradizionale.

Lo si può considerare come l'erede delle vecchie magistrali.

L'altro indirizzo è quello economico - sociale: rispetto all'indirizzo classico, ha un piano di studi maggiormente centrato sulle discipline economiche e un po' meno sulle scienze umane (pedagogia, psicologia e sociologia).

Fatta questa doverosa puntualizzazione di ordine più lessicale che sostanziale, occorre ribadire che **il diploma di Liceo socio psico pedagogico è a tutti gli effetti di legge un titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso EEEE – Primaria.**

A stabilire che il diploma socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante valido all'insegnamento è il **Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997** (Cfr. doc. n. 8) che all'articolo 2 specifica: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Non vi è, pertanto, alcun dubbio che il titolo (unitamente al decreto di equipollenza) posseduto dalla Sig.ra Dacampo Andrade sia a tutti gli effetti di legge un titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso EEEE – Primaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, Lett. a) dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia **è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione**”*

Stando così le cose, posto che il titolo posseduto dalla odierna ricorrente è stato dichiarato equipollente al diploma di Liceo delle Scienze Umane (che, come detto, altro non è se non un'evoluzione lessicale del Diploma di maturità socio psico pedagogico) e, di conseguenza, è a tutti gli effetti di legge un titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria e posto che, per espressa previsione legislativa, alla prima della fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie di Istituto per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria, possono accedere solo ed esclusivamente i docenti in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento per le predette classi di concorso, **è di palese evidenza il diritto della ricorrente a essere inserita nella prima fascia delle GPS e delle Graduatorie di Istituto e la conseguente illegittimità del decreto della medesima dalle suddette graduatorie.**

Alla luce di tali evidenze documentali, deve concludersi riconoscendo alla docente il possesso del titolo di accesso per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria.

L'errore è davvero macroscopico e l'ingiustizia manifesta in danno della docente, odierna ricorrente.

Tanto premesso, dedotto ed eccepito, la Sig.ra **Cristiele DACAMPO ANDRADE**, come sopra rappresentata, difesa, e domiciliata

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Savona, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di discussione, e voglia, previo ogni accertamento e declaratoria, accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

Piaccia al Giudice Ill.mo - contrariis reiectis –

- 1) **in via principale**, previo ogni accertamento dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati e sopracitati e dichiarata la loro disapplicazione e/o annullamento e/o nullità, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al (re)inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nella classe di concorso EEEE - Scuola Primaria, pubblicate dall'Ufficio Scolastico per la Liguria, Ambito Territoriale di Savona, a far data dalla presentazione della relativa domanda e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a procedere all'immediato inserimento in dette Graduatorie e, ove possibile, ad assegnare alla ricorrente la cattedra/supplenza che le spetta, tenutosi conto dell'ordine di chiamata procedendosi allo scorrimento
- 2) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

*

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Titolo di studio della Sig.ra Dacampo Andrade;
- 2) Dichiarazione del Consolato Generale di Italia in Brasile;
- 3) Decreto di equipollenza dell'Ambito Territoriale Provinciale di Savona;
- 4) Domanda di inserimento/aggiornamento GPS;
- 5) Decreto di esclusione;
- 6) Reclamo avverso decreto di esclusione;
- 7) Ultimo contratto di lavoro della ricorrente;

- 8) Decreto Interministeriale del 10.03.1997;
- 9) Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.

Istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151.c.p.c.

Lo scrivente difensore della ricorrente,

premesso che:

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al (re)inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Savona in vigore per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria, con attribuzione del punteggio spettante, dopo essere stata illegittimamente esclusa dalle stesse;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle predette Graduatorie provinciali in posizione peggiore rispetto a quello reclamato dalla ricorrente;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe inattuabile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari (diverse centinaia), ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, il che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;
- preso atto che il diritto vivente è orientato, con numerosissimi precedenti in tal senso, per ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,
- il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;

- la notifica mediante pubblicazione integrale del testo del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dell'Ambito Territoriale Provinciale di Savona - dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (www.istruzonesavona.it) e/o altro sito del MIUR, nelle parti all'uopo dedicate, è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati (anche perché dette graduatorie sono pubblicate in tale ultimo sito e viene consultato proprio dai docenti inseriti nelle stesse), i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

*

Tutto ciò premesso

il sottoscritto avvocato fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie Voglia autorizzare la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, sul sito internet dell'Ambito Territoriale Provinciale di Savona - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (www.istruzonesavona.it) e/o altro sito del MIUR, nelle parti dedicate, oppure con le diverse modalità ritenute utili allo scopo.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è in materia di lavoro di valore indeterminabile ma che la ricorrente produce autocertificazione reddituale ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato.

Savona lì, 17 Ottobre 2022

Corrado Resta